

NAPOLI SERVIZI SPA
Società unipersonale

Relazione del Collegio sindacale
all'assemblea dei Soci
ai sensi dell'art. 2429, comma 2,
del Codice Civile
Bilancio al 31/12/2016

Collegio Sindacale

NAPOLI SERVIZI SPA
Società unipersonale

Sede in VIA G. PORZIO ISOLA C1 CENTRO DIREZIONALE - 80143 NAPOLI (NA)
Capitale sociale Euro 10.323.960,00 I.V.

**Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci
ai sensi dell'art. 2429, comma 2. del Codice Civile**

Signor Azionista della NAPOLI SERVIZI SPA,
la presente relazione è stata approvata collegialmente e depositata in data odierna, avendo il socio, con notifica a mezzo pec del giorno 11/09/17 espressamente rinunciato al termine di cui all'articolo 2429 CC.

In data 18/09/2017, mediante comunicazione pec, l'organo di amministrazione ha infatti reso disponibili allo scrivente i seguenti documenti approvati in data 31/08/2017 e relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2016:

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- rendiconto finanziario;
- relazione sulla gestione.

Differimento dei termini di approvazione del bilancio

Appare opportuno per questo collegio soffermarsi preliminarmente sulle motivazioni che hanno condotto ad un differimento dei termini di approvazione del progetto di bilancio, così come dettati dall'articolo 2364 CC. Ed invero, già in data 11/04/2017 questo collegio aveva provveduto al deposito della propria relazione per il bilancio depositato in data 03/04/2017 dal precedente amministratore della società senza che, tuttavia, si procedesse ad un successivo passaggio in assemblea per la formale approvazione del progetto e ciò per i motivi di seguito illustrati.

L'articolo 3 comma 2 del DLgs n. 175/2016 (TU Società Partecipate) ha stabilito che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere attribuita al Collegio Sindacale. La predetta norma deve intendersi applicabile con riferimento al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2403 CC successivi all'entrata in vigore della stessa e, quindi, dal 23 settembre 2016 e, in ogni caso, tempestivamente per la Napoli servizi SpA, atteso che lo statuto della società vigente *ratione temporis*, all'articolo 22, già consentiva l'attribuzione della revisione legale dei conti ad una società iscritta nell'apposito registro.

Ebbene, nella propria relazione datata 11/04/17, il collegio aveva di fatto sospeso il proprio giudizio in quanto, alla data di predisposizione del documento, la società si trovava priva del soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Infatti, in data 22/07/2016 l'Assemblea dei Soci deliberava di avviare la procedura di selezione pubblica della società cui conferire l'incarico per espletare la revisione legale dei conti. Successivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 15 del DLgs n. 175/2016 (TU Società Partecipate), l'Assemblea dei Soci ha dichiarato decaduto il Collegio Sindacale vigente alla data del 7 novembre 2016. In data 14 novembre 2016, quindi, con propria disposizione organizzativa n. 81, l'AU della Napoli Servizi provvedeva a dare mandato al Settore Approvvigionamenti & Logistica della società per indire, ai sensi dell'articolo 60 del DLgs n. 50/2016, una procedura "aperta" per l'affidamento del contratto d'appalto per il servizio di revisione legale dei conti che, in data 23 novembre 2016, veniva pubblicata fissando al 23 dicembre 2016 il termine ultimo per la ricezione delle offerte. In data 3 gennaio 2017 veniva nominata la commissione di gara per l'aggiudicazione del predetto contratto di appalto, successivamente modificata con disposizione organizzativa dell'AU in data 27 febbraio 2017. Tuttavia, solo in data 27 aprile 2017 la commissione di gara concludeva l'esame delle proposte pervenute e, in data 10 maggio 2017, con propria determina l'AU aggiudicava in via provvisoria la gara alla società Ernst&Young SpA.

Terminate le operazioni propedeutiche all'affidamento dell'incarico, in data 14 giugno 2017 l'assemblea provvedeva a formalizzare l'incarico alla predetta società per il triennio 2016-2018. Tuttavia, come ben si evidenzia anche nella nota integrativa a pagina 3, in data 8 giugno 2017 il Tribunale di Napoli - sezione Lavoro, con sentenza n. 4573/2017 ha condannato la Società a riassumere il dirigente Ferdinando Balzamo con decorrenza dal licenziamento, avvenuto a fine 2014, in quanto giudicato illegittimo, ordinando la corresponsione di tutte le retribuzioni dal licenziamento alla riassunzione, compresi i contributi e gli accessori ed i ratei di TFR.

Come richiesto dal Principio Contabile n. 12 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", tale circostanza imponeva al nuovo amministratore, subentrato in data 03/04/2017, di redigere un nuovo progetto di bilancio che tenesse conto dei necessari adeguamenti conseguenti alla sentenza e che, in forza di numerose pronunce di segno opposto ottenute dalla società, non avevano influenzato il precedente progetto di bilancio.

Ad analoghe conclusioni si addiveniva per la sopravvenuta transazione conclusa con la Leasys SpA e per la rettifica del saldo della voce delle imposte anticipate iscritte nell'attivo.

Le attività finalizzate alla redazione del nuovo progetto di bilancio e l'indisponibilità del socio per date anteriori - comunicata formalmente all'amministratore in più occasioni - hanno differito sino a settembre inoltrato l'approvazione del bilancio.

Caratteristiche della Relazione

La struttura della presente relazione ricalca quella utilizzata per l'esercizio precedente e redatta dal collegio a suo tempo in carica. Essa è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 711, compresa nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015 e, in ogni caso, alle prescrizioni di cui al DLgs n. 175/2016.

Va premesso che, come da disposizioni statutarie e normative, queste ultime dettate dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, G.U. 8 settembre 2016, n. 210, articolo 3, comma 2, la Società attribuisce l'incarico della revisione legale dei conti a un Revisore legale o a una Società di Revisione legale, tra quelli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, lo scrivente collegio è investito esclusivamente dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2403 del Codice Civile.

L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale Ernst&Young SpA, incaricata dall'assemblea dei Soci del 14 giugno 2017.

La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 DLgs 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio chiuso al 31/12/2016 è stata predisposta in data odierna e non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio e, pertanto, il giudizio rilasciato è positivo. La Società di revisione ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società NAPOLI SERVIZI SPA, con il bilancio d'esercizio della Società NAPOLI SERVIZI SPA al 31/12/2016. A loro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società NAPOLI SERVIZI SPA al 31/12/2016.

Va, comunque, evidenziato che la società di revisione ha, a pagina 2 della sua Relazione, esplicitato un "richiamo di informativa" sul paragrafo "Continuità aziendale" della nota integrativa, a proposito delle incertezze sul tema espresse dall'amministratore in nota integrativa.

Analogamente, la società di revisione rileva che: "come illustrato nella nota "Criteri di formazione" del bilancio d'esercizio, al paragrafo "Imposte anticipate - rettifiche di anni precedenti", l'amministratore unico ha modificato la rappresentazione quantitativa del credito per imposte anticipate iscritte nell'esercizio 2013 sulle perdite riportabili, in quanto quelle risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi evidenziavano un importo di imposte anticipate calcolabili diverso ed inferiore rispetto a quello iscritto a suo tempo in bilancio. Conseguentemente, l'amministratore unico in ossequio a quanto previsto da OIC 29, ritenuta rilevante la rettifica, ha riesposto alcuni dati comparativi relativi al bilancio dell'esercizio precedente, rispetto ai dati precedentemente presentati ed assoggettati a revisione contabile dal Collegio Sindacale. Le modalità di rideterminazione dei dati comparativi e la relativa informativa, presentata nel paragrafo "Imposte anticipate - rettifiche di anni precedenti" della nota integrativa, sono state da noi esaminate nell'ambito delle attività di revisione contabile sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016".

Infine, in relazione all'attività di Direzione e coordinamento, il revisore chiarisce che: "La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo rendiconto disponibile del Socio Unico Comune di Napoli che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Napoli Servizi S.p.A. non si estende a tali dati".

A proposito di quanto sopra, questo collegio osserva che il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore, è proprio quello della "continuità aziendale". Questo postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

L'articolo 2423 bis del codice civile, al comma 1, n. 1), infatti, prevede che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ..."*.

Nella fase della predisposizione del bilancio d'esercizio, l'organo esecutivo aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'azienda di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

Qualora l'organo amministrativo, nel fare le proprie valutazioni, sia a conoscenza di significative incertezze relative a fatti, presupposti o condizioni che possano determinare il sopraggiungere di gravi dubbi sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

La responsabilità della valutazione della esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile (con un arco temporale di almeno *dodici mesi*, possibilmente a decorrere dalla data di *chiusura* del bilancio).

Questo collegio ha già in passato fatto proprie le medesime incertezze espresse dall'amministratore unico e, a tal uopo, in data 17/05/17 ha suggerito, ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016, l'adozione di tutte le possibili procedure atte alla c.d. "Misurazione del rischio". In particolare, l'art. 6, c. 2 del d.lgs. 175/2016 prevede che: *"le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"* e, il comma 4, stabilisce a sua volta che: *"gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio"*. Pertanto, questo collegio aveva suggerito l'inclusione nella Relazione sulla Gestione di un paragrafo appositamente dedicato alla fattispecie.

Va da sé, comunque, come rilevato dall'amministratore in nota integrativa, che *"... considerato l'ammontare dei crediti verso il Comune di Napoli, l'equilibrio finanziario e la continuità aziendale sono strettamente collegate alla continuità aziendale ed della capacità del Comune stesso di saldare i propri debiti verso la Società nei tempi che consentano di far fronte ai fabbisogni finanziari legati prevalentemente ai costi del personale"* e che, alla data di stesura della presente Relazione, il Socio non abbia dato alcuna conferma di "prosecuzione" del rapporto di commessa oltre il 30/06/2018.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., e.c.

*Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati*⁵¹

Il Collegio sindacale dichiara di avere acquisito sufficiente conoscenza in merito alla società e, per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di *"pianificazione"* dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- a) l'attività tipica svolta dalla società si è ampliata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale. Rispetto alle attività rese nel 2015, infatti, si segnala che la Nota Integrativa redatta dall'AU riporta che *"In esecuzione delle Delibere della Giunta Comunale n. 556 del 23 settembre 2016 e del Consiglio Comunale n. 17 del 24 ottobre 2016, sono state recepite le determinazioni del Socio Unico riferite al passaggio in capo alla Società delle competenze precedentemente ascritte alla Società Napoli Sociale S.p.A. A seguito delle Delibere sopra indicate è stata apportata una specifica variazione al budget preventivo di Napoli Servizi S.p.A. riscontrata dalla Direzione Patrimonio del Socio Comune di Napoli, diretta a garantire la copertura delle maggiori spese derivanti dalle attività di nuova assunzione. Le attività riguardano l'operatività socio assistenziale ed il trasporto in favore di alunni disabili, con automezzi che dovranno - in parte - essere ripristinati all'uso. Il totale complessivo dei dipendenti da assorbire a supporto delle attività suddette è in numero di 314, dei quali ne risultano già in forza 311. Il costo per il servizio determinato su base annua preventiva a partire dall'esercizio 2017 è di Euro 12.009.154,00; il rateo del costo per l'anno 2016 su base mensile, tenuto conto della decorrenza dell'affidamento dal 18 novembre 2016, è pari ad Euro 1.027.623,33"*;
- b) l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche si sono sostanzialmente incrementate, così come opportunamente illustrato nella Relazione sulla Gestione;
- c) le risorse umane costituenti la *"forza lavoro"* sono sostanzialmente mutate per quanto detto sopra a proposito dell'integrazione delle attività ex Napoli Sociale SpA. Le informazioni date in Nota Integrativa, di fatto, evidenziano un incremento della forza lavoro in essere.

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti, avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

Attività svolta

Segnatamente all'esercizio chiuso al 31/12/2016, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge (in particolare il DLgs n. 175/2016) e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

1. Abbiamo attentamente esaminato le risultanze delle verifiche eseguite dal precedente organo di controllo in data 20/04/16, 14/07/2016 e dell'11/10/2016, senza desumerne alcuna irregolarità;
2. abbiamo verificato, seppure non con il carattere di controllo legale, l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e il rispetto dei principi di corretta amministrazione nel quarto trimestre del 2016;
3. non abbiamo partecipato ad assemblee dei soci nell'esercizio 2016, atteso il nostro insediamento in data 12/01/2017.

Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso delle verifiche eseguite, si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali.

Abbiamo richiesto all'amministrazione notizie a proposito di eventuali segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza e abbiamo interpellato informalmente il presidente dell'Organismo, e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. Tuttavia, il collegio sottolinea l'opportunità dell'approvazione di un modello organizzativo aggiornato, ammodernamento peraltro già in itinere.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Immediatamente dopo la nostra nomina, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati da entrambi gli amministratori succedutesi sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.

Come già ampiamente commentato in precedenza, da tale informativa è emersa la necessità di addivenire in tempi rapidi all'implementazione di tutti gli atti giuridici funzionali ad un rinnovo della commessa da parte del Comune di Napoli oltre la data di scadenza di quella attualmente in essere, i cui termini spireranno il prossimo 30/06/2018, garantendo la continuità aziendale.

Parimenti necessita di particolare attenzione la problematica degli oneri finanziari. Nell'assemblea dello scorso 03/08/2017 il socio unico ha approvato la variante di budget in via propedeutica ad una variazione di bilancio dell'ente partecipante, così da consentire l'integrale ristoro degli oneri finanziari sopportati dalla società a fronte dei ritardi nei pagamenti delle fatture emesse a carico del Comune committente. L'auspicio del collegio che tutto l'iter autorizzatorio si esaurisca in tempi ristretti e nei termini di quanto accordato dal socio, in quanto una diversa impostazione contabile dell'ente finirebbe per compromettere tanto l'assetto finanziario che quello economico della società.

Si suggerisce, inoltre, l'opportunità di valutare un ampliamento della struttura dirigenziale, considerato il numero dei dipendenti in carica e la natura eterogenea dei servizi offerti.

Rimandando sul tema, questo collegio ha rilevato che ad oggi la società non ha proceduto a dare luogo alla sentenza, del giugno 2017, di reintegra del dirigente licenziato nel corso del 2014, pur avendo provveduto a variare il bilancio

d'esercizio nella parte degli accantonamenti a essa conseguenti ed il budget operativo per il 2017. Tale stasi è stata motivata con un criterio di "opportunità" risalente alle numerose sentenze ottenute su altro fronte, e che conforterebbero l'operato della società, e all'ormai prossimo giudizio sul reclamo proposto dalla medesima, fissato ad ottobre 2017. Ciò anche in virtù dell'apposito parere *pro veritate* rilasciato dall'avvocato incaricato del reclamo. La questione è al momento al vaglio del collegio e costantemente monitorata nei suoi sviluppi per le opportune considerazioni.

La società è amministrata da un amministratore unico e, quindi, non è stato necessario applicare quanto previsto dall'art. 2381, comma 5, c.e.

In particolare, le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società hanno avuto riguardo, come sopra accennato, per l'inclusione nella sfera delle attività poste in essere dei servizi di *welfare*, limitatamente a quelli relativi agli operatori socio assistenziali in favore degli alunni disabili e al trasporto in favore degli alunni disabili. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Va dato seguito, in ogni caso, a quanto riferito dal management circa la classificazione della medesima attività quale servizio "indispensabile" (così come preannunciato dal Comune committente) in quanto, diversamente opinando, la società si troverebbe a dover fronteggiare uno squilibrio finanziario conseguente alle diverse tempistiche fra il pagamento dei nuovi dipendenti presi in carico e l'effettiva riscossione da parte del Comune dei compensi per i servizi resi, anche considerando quanto sopra illustrato a proposito del ristoro degli oneri finanziari sostenuti e che, anche per tale componente reddituale, rischierebbero di lievitare.

Particolare attenzione – viste anche le segnalazioni contenute nel verbale del Collegio Sindacale dell'11/10/2016 – è stata posta alla tematica delle dismissioni immobiliari. Sul punto, la società ha evidenziato che in riferimento agli obiettivi preposti per l'anno 2016, nel corso dell'anno, le attività inerenti i 503 alloggi opzionati Erp hanno subito significativi rallentamenti determinati dalle mancate autorizzazioni alla vendita da parte del Comune di Napoli.

Nonostante ciò, si è proseguiti nelle attività di:

- a) sopralluogo e stima dei locali commerciali E.R.P. (519);
- b) gestione flussi documentali e vendita degli alloggi E.R.P. opzionati (503);
- c) predisposizione fascicoli di vendita relativi ad altrettanti utenti risultati in possesso dei requisiti per accedere all'acquisto.

In relazione alle attività inerenti i 519 locali commerciali E.R.P. non è stato possibile incrementare le stesse, per le difficoltà di individuare i soggetti titolari di contratti (ovvero soggetti con contratti in corso di validità cui inviare le proposte di vendita).

Sono state tuttavia avviate ulteriori attività inerenti il patrimonio disponibile (relativamente a n. 22 lotti di beni sottoposti al vaglio dell'Ente).

Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo.

Nel corso dell'esercizio

- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.e..

Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Preliminarmente si evidenzia che La Direttiva 2013/34/UE ha modificato la disciplina dei bilanci d'esercizio e consolidati, abrogando le precedenti Direttive 78/660/CEE (c.d. IV Direttiva) e 83/349/CEE (c.d. VII Direttiva), introducendo importanti novità.

Il DLgs n. 139/2015 recepisce la direttiva modificando le disposizioni sul bilancio e la relazione sulla gestione contenute nel codice civile ed in altre leggi specifiche che trattano la materia del bilancio.

Il Collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione ha piena consapevolezza dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, che è stato messo a nostra disposizione, in merito al quale riferiamo quanto segue:

- a) l'art. 2423-ter, comma 5, c.e. chiede che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico sia indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Lo stesso articolo stabilisce che, se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità, l'adattamento o la sua impossibilità, devono essere segnalati e commentati in nota integrativa. Si ritiene che tale prescrizione sia stata eseguita con un livello di grado accettabile, segnatamente alle poste del patrimonio netto e del fondo di trattamento di fine rapporto e delle imposte anticipate iscritte nell'attivo patrimoniale, modificate rispetto al valore risultante dal bilancio depositato per l'esercizio chiuso al 31/12/2015;
- b) appare congruo l'accantonamento stabilito per far fronte alla sentenza di reintegra del dirigente licenziato.

Inoltre, l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.e.,

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
 - i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.e.;

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 9.427 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	44.416.699
Passività	Euro	34.115.466
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	10.291.806
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	9.427

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	62.219.637
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	61.538.566
Differenza	Euro	681.071
Proventi e oneri finanziari	Euro	(426.036)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Risultato prima delle imposte	Euro	255.035
Imposte sul reddito	Euro	245.608
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	9.427

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell'esercizio.

Il Collegio sindacale
 Presidente Collegio sindacale
 Sindaco effettivo
 Sindaco effettivo

Alessandro Sacrestano
 Liliana Speranza
 Francesco Vallefuoco

